



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. 8104

DEL 17.12.2019

La Corte d'Appello di Torino

R.G.3526/18

Sezione II Penale

N.R. 1206/12

composta dai magistrati:

|              |           |                     |
|--------------|-----------|---------------------|
| - dr. Paola  | DEZANI    | - Presidente;       |
| - " Cristina | PALMESINO | - Consigliere rel.; |
| - " Lorenzo  | FERRI     | - Consigliere;      |

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

CONTRO:

[REDACTED]  
libera, assente;

difesa di fiducia dall'avv. Fabrizio Cardinali del Foro di Novara;

### IMPUTATA

del reato di cui all'art. 612 bis c.p. perché, nel contesto dei rapporti di vicinato intercorrenti con i denunciati (oggetto altresì del procedimento n. 860/12 Mod 21 relativo al reato di cui all'art. 659 c.p.), con condotte reiterate, molestava [REDACTED] e le loro figlie, in modo da cagionare loro un perdurante stato d'ansia e di paura ed ingenerando negli stessi timore per la propria incolumità e per quella dei loro congiunti. In particolare, in maniera ossessiva, poneva in essere appostamenti continui al fine di osservare le persone offese e filmarle con il telefonino. Spaventava la figlia minore delle persone offese, [REDACTED], che intimorita dal comportamento aggressivo dell'indagata, aveva timore a recarsi in cortile a giocare. Infine ingiuriava e minacciava con

cadenza settimanale le persone offese con frasi del tenore "Non rompermi i coglioni, stronzo!", Avete finito di star bene, lo vi rovino!" e, in alcune occasioni, le aggrediva fisicamente durante stupide liti di vicinato, come in data 24/2/12, sino a rendere intollerabile la prosecuzione della vita familiare della famiglia [redacted]. In [redacted] dal giugno 2011 sino al febbraio 2015 [imputazione così modificata all'udienza del 28.9.2015]

## APPELLANTE

avverso la sentenza emessa in data 16.10.2017 dal che pronunciava il seguente dispositivo:

"Visti gli artt. 533 e ss. c.p.p.

Dichiara [redacted] responsabile del delitto a lei ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la condanna alla pena di mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 e 175 c.p.

Concede all'imputata i benefici della sospensione condizionale della pena sopra indicata per la durata di anni 5 e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale a privata richiesta.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

Condanna l'imputata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore delle parti civili costituite [redacted] [redacted] in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulle figlie minori [redacted] e [redacted], da liquidarsi in separato giudizio, assegnando alle predette parti civili una provvisoria di euro 3.000,00 per ciascuna parte, per complessivi euro 6.000,00.

Visto l'art. 541 c.p.p.

Condanna l'imputata al pagamento delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza delle predette parti civili, che si liquidano in euro 2.280,00, oltre a spese forfettarie, IVA e CPA. Novara, 16.10.2017."

Con l'intervento delle PARTI CIVILI [redacted] e [redacted] costituiti parte civile, in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulle figlie minori [redacted] e [redacted], con il patrocinio e l'assistenza dell'avv. Cecilia Vesce del Foro di Novara.

## MOTIVAZIONE

L'imputata è stata tratta a giudizio per rispondere del reato alla stessa ascritto in epigrafe.

La vicenda in contestazione si inserisce nell'ambito di difficili rapporti di vicinato tra l'imputata e le persone offese che abitavano nello stesso stabile.

[redacted]-persona offesa e imputata di reato di connesso, escussa nelle forme di cui all'art. 210 c.p.p.- dopo aver premesso che [redacted] abitava sopra il suo appartamento, ha riferito che, a partire dal maggio 2011, tra la stessa e quest'ultima insorsero degli attriti collegati per lo più a banali questioni di vicinato. I dissidi riguardavano alcuni lavori da compiere sulle parti comuni dell'edificio ed il riparto per le spese relative al consumo

dell'acqua, spese che l'imputata si rifiutava ingiustificatamente di corrispondere (il contenzioso civile si è concluso con sentenza favorevole alla [redacted] emessa dal Giudice di Pace di Novara del 15.6.2015).

A partire dal giugno 2011, [redacted] iniziò ad assumere atteggiamenti aggressivi e intimidatori nei confronti della figlia della persona offesa, [redacted], che all'epoca aveva appena 10 anni. In particolare la minacciò in un'occasione in cui la minore si trovava in cortile a giocare con il cane. La [redacted] non presente all'episodio, ha dichiarato che il fatto le fu riferito dalla figlia in lacrime e visibilmente scossa; in relazione al fatto la [redacted] si giustificò sostenendo che la bambina aveva dato un calcio al suo cane.

[redacted] ha esposto i seguenti specifici episodi commessi dall'imputata ai suoi danni:

a) una volta, nel 2011, [redacted] la minacciò impugnando una ciabatta ed affermando, in tono perentorio, "Ti sistemo!";

b) minacce verbali -profferite con cadenza incessante sino al 2015, talvolta in presenza delle figlie minorenni - consistevano nelle seguenti espressioni "io ve la faccio pagare, avete finito di stare bene ... io vi sistemo, vi rovino" (cfr. trascr. udienza 28.9.2015, pag. 8);

c) l'imputata era solita insultare quasi quotidianamente [redacted] e i componenti del suo nucleo familiare;

d) [redacted] era peraltro solita controllare in modo ossessivo gli spostamenti della persona offesa, spesso filmandola e fotografandola con il suo cellulare (in alcune occasioni [redacted] la osservò direttamente l'imputata puntare il cellulare verso la sua persona e scattare alcune foto con il flash);

e) sovente l'imputata creava disturbo, facendo scorrere qualcosa sul pavimento, tanto che nel dicembre 2012, in concomitanza con le festività di Capodanno, [redacted] chiamò le Forze dell'ordine;

f) le azioni minacciose e moleste perdurarono sino al 2015, allorquando [redacted] decise di trasferirsi in altra abitazione.

A ciò si aggiunga che, in due ulteriori occasioni, anche il marito [redacted] fu insultato, intimidito e spinto, sempre nell'ambito di liti connesse a banali vicende condominiali (taglio del prato, problemi relativi al cane ecc.).

In conseguenza del clima di intimidazione instaurato dall'imputata, [redacted] ha sostenuto che la figlia [redacted] subì alcuni disturbi psicologici, tra cui incubi notturni e paura di uscire di casa. La persona offesa ha affermato di essere stata costretta ad alterare sensibilmente le proprie abitudini di vita, ad esempio rinunciando a festeggiare i compleanni e adottando cautele per evitare di incontrare l'imputata.

[redacted] ha, inoltre, sostenuto di aver vissuto nel periodo dei fatti in un costante e grave stato di paura.

La persona offesa ha, infine, evidenziato l'esistenza di altri procedimenti penali a carico di [redacted] posti in essere ai suoi danni, mentre in una sola occasione l'imputata sporse querela nei suoi confronti per un episodio di tentata lesione personale (fatto su cui pendeva al momento della sentenza di primo grado un procedimento avanti al Giudice di Pace di Novara).

[redacted], marito di [redacted] e anch'egli imputato di processo connesso, ha ribadito che i rapporti con la [redacted] si deteriorarono per questioni economiche e di vicinato.

Egli ha confermato che il primo evento lesivo di una certa rilevanza accadde nel 2011, allorquando [redacted] aggredì la figlia minore [redacted].

[redacted] ha lamentato continue condotte moleste e ossessive ad opera dell'imputata -che spesso riprendeva le vittime con il cellulare "ci filma, ci disturba nella notte" -, specificando che i membri della sua famiglia furono bersagliati con insistenti e reiterate minacce ed ingiurie.

██████████ ha inoltre raccontato che, all'incirca nel febbraio 2013, ██████████ gli chiuse la persiana addosso.

Ha ribadito lo stato di timore e ansia provocato dalle condotte poste in essere dalla ██████████, tanto da richiedere in più occasioni l'intervento delle Forze dell'Ordine e da rendere necessario un sostegno psicologico per la figlia ██████████.

Le persone offese furono altresì costrette ad alterare in modo radicale le proprie abitudini di vita, vivendo in un clima di costante sofferenza (██████████: "noi avevamo una vita prima e da quel momento lì questa vita non l'avevamo più, le mie figlie non facevano più compleanni, non facevamo più entrare nessuno ... per paura degli atteggiamenti di questa persona ... non si viveva praticamente, non uscivamo mai in giardino per paura di incontrare la signora").

██████████ imputata di procedimento connesso, dopo aver chiarito di essere stata vicina di casa dell'imputata e di non aver assistito direttamente ad alcun episodio lesivo ai danni delle persone offese, ha riferito circa le confidenze ricevute da ██████████, fornendo una versione congruente al racconto di quest'ultima.

La stessa ██████████ ha sostenuto di essere stata più volte intimidita ed offesa verbalmente dall'odierna imputata, per questioni di vicinato; la dichiarante ha, infine, precisato di essere stata più volte ripresa con un cellulare.

██████████ vicino di casa dell'imputata e marito di ██████████, ha rivelato le confidenze ricevute dai coniugi ██████████ in termini del tutto coincidenti.

Dal canto suo l'imputata ha negato ogni responsabilità in ordine al delitto in contestazione, sostenendo la falsità del racconto delle persone offese: "mi stanno calunniando".

Nello specifico, l'imputata ha sostenuto di essere vittima di plurime aggressioni fisiche e verbali oggetto di varie denunce-querelle da parte di ██████████ e di ██████████.

Con particolare riguardo al diverbio avuto con la figlia dei coniugi ██████████, l'imputata ha affermato di essersi limitata a rimproverare, in tono pacato, la minore che poco prima aveva preso a calci il suo cane.

Infine, l'imputata ha asserito che le riprese effettuate erano funzionali a documentare gli insulti patiti ad opera delle persone offese.

██████████ amica d'infanzia dell'imputata, ha riferito in merito ad alcuni litigi verbali e dispetti intercorsi tra ██████████ e i coniugi ██████████, dovuti al mancato pagamento delle bollette condominiali, e ha precisato di non aver mai udito offese dall'imputata alle persone offese.

Sulla base di tali elementi il Tribunale ha ritenuto integrato il reato ascritto, considerando provata la realizzazione di ripetute e insistite condotte moleste e minacciose, protratte per oltre 4 anni con cadenza pressoché quotidiana e contraddistinte dai comportamenti persecutori descritti. Il comportamento violento, minaccioso e molesto dell'imputata nei confronti dei vicini di casa – lungi dall'integrare semplici episodi di minaccia o molestia di cui agli artt. 612 c.p. e 660 c.p. – per il Tribunale ha assunto connotazioni tali da cagionare tutti e tre gli eventi contemplati in via alternativa dalla norma incriminatrice di cui all'art. 612 bis c.p.; vale a dire: a) un perdurante e grave stato di ansia e di paura; b) un concreto e fondato timore per l'incolumità delle vittime e delle figlie minorenni; c) una significativa e tangibile alterazione delle abitudini di vita dei soggetti passivi.

L'elemento soggettivo del delitto di atti persecutori traspare, per il primo giudice, dalla natura oggettiva e dalla ripetizione nel tempo delle condotte moleste e minacciose, chiaramente volte a provocare nelle vittime uno stato di disagio e sofferenza emotiva.

Sulla base di tali elementi il Tribunale ha fissato la pena nel minimo edittale di mesi sei di reclusione, ridotta a mesi quattro di reclusione per effetto delle circostanze attenuanti generiche.

Ha condannato l'imputata al risarcimento dei danni patiti dalle Parti Civili, da liquidarsi in separata sede, fissando la provvisoria in € 3.000 per ciascuna parte.

Proponendo appello il difensore, con il primo motivo, invoca la declaratoria di non doversi procedere in relazione a taluni fatti per *ne bis in idem*. Dopo avere ricordato che per la Corte di Cassazione la preclusione processuale del *ne bis in idem* opera anche con riferimento a procedimenti non ancora definiti, ha posto in rilievo che in data 4.6.2015 la Procura della Repubblica di Novara aveva emesso decreto di citazione a giudizio avanti al Giudice di pace di Novara per il reato di lesioni lievissime commesso il 4.5.2014 e richiamato nell'ambito del presente procedimento. In data 12.9.2015 sempre lo stesso organo dell'accusa ha emesso decreto di citazione avanti dal Giudice di pace di Novara per il reato di minacce commesso il 29.9.2014.

La difesa richiede l'acquisizione dei decreti di citazione.

Nel merito invoca l'assoluzione dal reato ascritto.

Sostiene il difensore che, al più nell'ambito di un rapporto di vicinanza di circa cinque anni, si sono verificati solo i quattro episodi contestati, del tutto occasionali e privi del carattere di ripetitività ed ossessività necessario per l'integrazione del reato.

Secondo il difensore, il Tribunale non ha correttamente valutato il tema scritto da [redacted] in cui espone il pessimo rapporto con la vicina che definisce come "una parassita che ci vive sopra", in cui esprime astio e stizza verso l'imputata ma non timore verso la stessa e la accusa di dispetti quali l'abbaiare dei suoi cani e la circostanza che gli stessi sporcassero il cortile, atti non riconducibili alla fattispecie ascritta.

Il difensore contesta la qualificazione dei fatti di cui in imputazione, quali atti persecutori, osservando che la norma è stata introdotta per tutt'altri fini e che non si attaglia al caso di specie in cui vi erano rilevanti contrasti tra condomini che giustificavano le riprese da parte dell'imputata.

Si duole infine il difensore dell'importo della provvisoria, eccessivo rispetto all'entità dei fatti contestati.

All'udienza del giudizio di appello, il Procuratore Generale ha richiesto la conferma della sentenza appellata; il difensore della Parte Civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese; il difensore dell'imputato ha invocato l'accoglimento dei motivi di gravame.

L'appello è fondato.

Come emerge dalla valutazione di tutte le risultanze processuali, la vicenda si è inserita in rapporti molto difficili e conflittuali tra l'imputata e le persone offese, condomini al momento dei fatti. I contrasti originariamente scaturirono per lavori relativi al taglio dell'erba condominiale e alla ripartizione delle spese per l'acqua. Le liti che conseguirono diedero avvio a plurimi procedimenti (civili e penali) anche a posizioni incrociate, come riferito da [redacted] e da [redacted] circa alcune querele presentate dall'imputata nei loro confronti.

L'episodio ritenuto di maggior gravità, attribuito all'imputata, è avvenuto, secondo il racconto della [redacted] e del [redacted] nel 2011 nel cortile del condominio ai danni della figlia minore. Nessuno dei testimoni era presente ai fatti ed i genitori appresero degli stessi dal racconto della figlia, non sentita a dibattimento.

Secondo quanto riferito dalla [redacted] la figlia si trovava in cortile con il suo cane e fu aggredita verbalmente dalla [redacted]. L'imputata si trovava sul suo balcone, situato al primo piano (le persone offese occupavano l'alloggio al piano terra) e disse alla bambina di rientrare in casa,

di lasciare stare il suo cane perché altrimenti sarebbe scesa e le avrebbe spaccato la faccia. Il padre, che sentì la figlia piangere, chiese cosa fosse successo e, appresa la situazione, disse alla [redacted] di rientrare nella sua abitazione e le diede della "cretina". Secondo le persone offese, l'imputata sporse querela nei confronti del [redacted] per ingiuria a seguito di tale fatto (cfr. trascr. esame [redacted] p 6).

La [redacted] ha dichiarato che gli insulti nei loro confronti da parte dell'imputata avevano frequenza settimanale; sovente l'imputata pronunciava minacce alla loro volta ("ve la faccio pagare, vi sistemo, vi rovino").

Spesso le liti trovavano causa nella presenza contemporanea dei cani dell'[redacted] e dell'imputata nel cortile condominiale; in tali occasioni la [redacted] urlava nei confronti dell'[redacted] intimandole di fare rientrare il cane in casa. In un'occasione l'imputata afferrò una ciabatta e minacciò la persona offesa con quella.

Spesso la [redacted] ed il [redacted] notavano l'imputata con il telefono in mano mentre, da dietro le finestre, filmava i componenti della famiglia della persona offesa.

In un'occasione la [redacted] spinse la persiana della finestra dell'appartamento dell'[redacted] (al piano terra) contro il braccio del [redacted] al fine di chiuderla.

Secondo le persone offese i comportamenti aggressivi della [redacted] hanno comportato che l'[redacted] ed il marito non invitassero più amici a casa, per evitare conflitti. La [redacted] ha poi specificato che se il marito sentiva "che la signora era agitata" le telefonava dicendole "stai attenta e non rientrare finché non torno dal lavoro".

Secondo la [redacted] la figlia [redacted] patì particolarmente la minaccia posta in essere ai suoi danni dalla [redacted] tanto che i genitori notarono che aveva mutato carattere e la notte aveva sogni agitati, così che la portarono in cura dalla psicologa dott.ssa De Agostino. Sia [redacted] sia [redacted] hanno poi lamentato che la [redacted] provocasse dei rumori di notte, facendo scorrere qualcosa sul pavimento. A Capodanno del 2012, la stessa e gli invitati fecero forti rumori fino alle sei del mattino, tanto che le persone offese chiamarono le forze dell'ordine che non intervennero, anche perché nel frattempo era venuta meno la ragione del richiesto intervento.

Gli altri testi del PM hanno confermato quanto appreso *de relato* dalle persone offese, ma non assisterono a fatti diretti nei loro confronti.

Come sopra riportato, dal canto suo, l'imputata ha negato ogni addebito. Quanto all'episodio avvenuto con la figlia [redacted] la [redacted] ha riferito di avere visto che la bambina aveva sferrato un calcio al proprio cane e la rimproverò civilmente, osservando che non avrebbe dovuto comportarsi così.

L'imputata ha ammesso di avere ripreso più volte le persone offese perché, dal momento che veniva più volte insultata e minacciata dalle persone offese, intendeva documentare tali comportamenti.

La [redacted] ha dichiarato di essere poi andata a vivere altrove perché non tollerava l'atteggiamento delle persone offese e la circostanza di essere stata più volte denunciata; ha riferito anch'ella di avere vissuto al tempo dei fatti in uno stato d'ansia per le minacce ricevute da parte delle persone offese. La teste a difesa [redacted] ha confermato quanto riferito dall'imputata.

Dalla lettura complessiva delle risultanze processuali emerge come da entrambe le parti si sia verificata un'esacerbazione dei rapporti conflittuali che ha portato tutte i soggetti coinvolti a caricare di significato negativo ogni condotta tenuta dalla controparte.

Dunque, le dichiarazioni di tutti gli attori della vicenda, portatori di contrapposti interessi, vanno vagliate con attenzione e deve darsi rilievo ai fatti quali sono oggettivamente emersi all'esito dell'istruttoria dibattimentale.

E' dimostrato come l'imputata abbia posto in essere condotte ingiuriose e minacciose nei confronti della persona offesa. Peraltro, tali comportamenti si sono verificati nell'ambito di un rapporto estremamente conflittuale tra le parti che ha visto, tra l'altro, anche [redacted] e [redacted] oggetto di querele da parte della [redacted] per lesioni personali ed ingiurie.

Come sopra esposto, le condotte ascritte all'imputata si sono sostanziate in ingiurie (che non integrano più reato per effetto della L. n. 7 del 2016) e minacce. Quanto alla produzione di rumori da parte dell'imputata che abitava sopra alle persone offese, è emerso che accaddero in un'occasione per la festa di Capodanno ed in altre non meglio identificate circostanze in cui le persone offese sentivano il rumore di oggetti che correvano sul pavimento, senza peraltro indicare con precisione l'orario (comunque, serale) e la frequenza con cui tali fatti accaddero. Le condotte ingiuriose e minacciose tenute dall'imputata, per quanto frequenti e fastidiose, non integrano, ad avviso della Corte, l'evento del reato in nessuna delle tre diverse forme contemplate in via alternativa dalla norma incriminatrice di cui all'art. 612 bis c.p. Non è dimostrato un perdurante e grave stato di ansia e di paura in capo a ciascuno delle persone offese.

In proposito va osservato che non è sufficiente la mera descrizione soggettiva dello stato psichico da parte della persona offesa, dal momento che tale condizione deve essere congrua rispetto alle condotte poste in essere nei suoi confronti. Nel caso di specie si è già detto dello stratificarsi di conflitti che portava tutte le parti ad esacerbare l'interpretazione di ogni comportamento tenuto dalla parte avversa.

Trova applicazione nel caso di specie il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui *"In tema di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa, di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata"*. (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17795 del 02/03/2017 Ud. - dep. 07/04/2017).

Ora, nel caso di specie e in particolare per quanto riguarda la condotta ai danni della minore [redacted] la minaccia verbale pronunciata dall'imputata dal balcone di casa sua, mentre la ragazzina era in cortile ed il padre si trovava nell'appartamento adiacente al piano terra, non appare idonea a provocare una condizione soggettiva quale quella descritta da [redacted] e da [redacted]

E' in atti la relazione della dott.ssa De Agostini, psicologa che ha svolto colloqui con [redacted] inviata dalla professionista al legale della famiglia [redacted] con il fine di essere utilizzata nell'ambito del presente procedimento, in cui vengono evidenziati timori non tanto per la specifica minaccia patita ma per la situazione di conflittualità esistente tra le parti. La paura riferita alla psicologa dalla minore per la propria incolumità appare sproporzionata a fronte delle circostanze che le minacce tra le parti sono state solo verbali (a parte l'unico episodio in cui il [redacted] ha riferito che le fu chiusa la persiana sulla mano), che non risultano lesioni certificate e che la minaccia nei confronti della minore è stata un fatto isolato.

D'altronde, anche dai temi scritti da [redacted] acquisiti agli atti, emerge un forte disagio della minore per il rapporto di vicinanza con la [redacted], a causa dei continui conflitti tra le due famiglie ed un fastidio più che un reale timore per il rapporto di vicinanza con l'imputata. Inoltre, deve considerarsi che fu la [redacted] a trasferire la propria abitazione, a suo dire a causa dei contrasti con la famiglia [redacted], mentre tale nucleo familiare rimase nello stesso condominio.

Sulla scorta del comportamento aggressivo dell'imputata, che si è limitato ad intemperanze verbali, non può ritenersi neppure fondato un concreto e fondato timore per l'incolumità di tutte le persone offese.

Neppure risulta provata una significativa e tangibile alterazione delle abitudini di vita dei soggetti passivi in quanto la circostanza che le persone offese non abbiano più invitato persone a casa loro è dipesa da una scelta autonoma, non essendo di fatto impediti dal comportamento dell'imputata. Poco comprensibile risulta poi che l'██████████ non rientrasse in casa fino al rientro del marito, quando lo stesso le riferiva che sentiva l'imputata "agitarsi troppo", da un lato, perché se il ██████████ non era in casa non si comprende come potesse accorgersi che l'imputata "si agitava troppo" e poi non è chiaro il significato di tale espressione.

La circostanza che la bambina avesse timore a giocare nel cortile dopo l'episodio aggressivo del 2011, non è dimostrato in assenza di dichiarazioni dirette né della minore, né dei genitori (che riferiscono di una generica paura ad uscire di ██████████) che consentano di ritenere sussistente l'evento del reato.

Residuano da valutare le singole condotte di minaccia, non costituendo più reato le ingiurie ascritte alla ██████████ e non integrando gli estremi del reato di cui all'art. 660 c.p. le condotte cagionate

Peraltro, la già intervenuta decisione, oltre che la pendenza di autonomi procedimenti, per reati di minacce, per il divieto del *ne bis in idem*, impediscono di riqualificare i fatti contestati ai sensi degli artt. 81 cpv. 612 c.p.

Si impone pertanto l'assoluzione dell'imputata dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

La decisione è assorbente in relazione agli ulteriori motivi di impugnazione proposti.

Per la complessità della sentenza e la concomitante scadenza di plurimi provvedimenti è giustificata l'indicazione del termine per il deposito della motivazione in giorni trenta.

P.Q.M.


Visto l'art. 605 c.p.p.,  
in riforma della sentenza in data 16.10.2017 del Tribunale di Novara nei confronti di

██████████  
assolve l'imputata dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 co. 3 c.p.p.,  
indica in giorni trenta il termine per il deposito della sentenza.

Torino, 17.12.2019

Il Consigliere Estensore  
dott. Cristina Palmesino



Il Presidente  
dott. Paola Dezani



Deposito in Tribunale  
della Corte di Appello di Torino

9 GEN 2020  
IL CANCELLIERE  
PATRIZIA BALZANO